

## ***Il Rappresentante RAEE in Italia***

**RAEE 2 : Legislazione e normativa italiana , obbligazioni in capo ai Produttori che introducono AEE in paesi diversi da quelli in cui sono stabiliti**

***Avv. Maurizio Iorio ©***

La normativa RAEE 2 ( D. 2012/19/UE ; D. Lgs. 49/2014 ) prende espressamente in considerazione il caso di Produttori con sede all'estero che introducono AEE nel mercato italiano . Lo scopo perseguito è quello di attuare anche in tal caso la responsabilità estesa del “ Produttore “ , indipendentemente dalla circostanza che questi abbia sede in Italia o all'estero . In Italia , in particolare , abbiamo una normativa peculiare , preesistente all'attuazione della legislazione RAEE 2 , che oltre a stabilire precisi obblighi in capo ai Produttori stabiliti in altro Stato Membro UE , estende ai produttori stabiliti in paesi “ terzi “ , al di fuori dell' Unione Europea , la possibilità di farsi carico degli AEE venduti ad un intermediario commerciale stabilito sul territorio italiano .

Esaminiamo di seguito qual' è esattamente la situazione .

***Normativa RAEE 2 : obblighi dei Produttori che introducono AEE in mercati diversi da quello in cui sono stabiliti***

Possiamo distinguere 5 casi , suddivisi sia sulla base degli

acquirenti ( siano essi intermediari commerciali o utilizzatori finali privati / professionali ) che su quella del luogo in cui il Produttore è stabilito ( in uno Stato membro , in uno stato estero , in Italia ) , come segue :

1 . Produttore con sede in altro **Stato membro** che vende a utilizzatori finali in Italia : **deve** nominare un rappresentante autorizzato in Italia

2 . Produttore con sede in altro **Stato membro** che vende a intermediari commerciali con sede in Italia : **può** nominare un rappresentante autorizzato in Italia .

3 . Produttore con sede in **Stato Terzo** che vende a utilizzatori finali in Italia : **deve** nominare un rappresentante autorizzato in Italia .

4. Produttore con sede in **Stato Terzo** che vende a intermediari commerciali con sede in Italia : **può** nominare un rappresentante autorizzato in Italia .

5 . Produttore con sede in **Italia** che vende a utilizzatori finali in altro **Stato Membro** : **deve** nominare un rappresentante autorizzato presso lo Stato Membro .

Esaminiamo ora , più in dettaglio , questi 5 casi

**1 . Produttore con sede in altro Stato Membro che vende a utilizzatori finali in Italia**

Il Produttore con sede in un altro **Stato membro** che fornisce AEE a utilizzatori finali in Italia è tenuto a farsi carico di tutti quanti

gli adempimenti RAEE posti in capo ai Produttori stabiliti in Italia, attraverso un “ rappresentante autorizzato RAEE “ residente nel nostro paese che si farà carico degli adempimenti relativi all'iscrizione al registro RAEE , coordinerà i rapporti con il sistema collettivo scelto per fare fronte agli adempimenti e sarà inoltre direttamente responsabile dell'organizzazione del ritiro dei RAEE su tutto il territorio nazionale ( Dlgs 49/2014 , art. 22 . n.1 e art. 29 n. 5 ) . Il Rappresentante RAEE , si badi , è un semplice procuratore speciale ; il medesimo non è né un rappresentante legale né un rappresentante fiscale in Italia : Il DM 25.09.2007 n. 185 , che disciplina l'istituzione del Registro RAEE ( e che è richiamato all'art. 29 n. 5 del Dlgs 49/2014 ) , così definisce questo meccanismo di rappresentanza all'art. 3.1 : “ *L'iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa . Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano , i iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti ... In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante* “ . Eco Legal Counsel fornisce correntemente la rappresentanza RAEE in Italia a numerosi produttori stabiliti all'estero , senza che ciò comporti alcuna rappresentanza di altro tipo , né legale , né fiscale , né societaria .

## **2 . Produttore con sede in altro Stato membro che vende a intermediari commerciali con sede in Italia**

La possibilità di farsi carico di tutti gli adempimenti RAEE per un Produttore stabilito in uno Stato membro che vende AEE ad intermediari commerciali stabiliti in un altro Stato membro , è espressamente prevista dall' art. 30 n. 1 del D. Lgs 49/2014 , che riproduce fedelmente il corrispondente articolo della Direttiva RAEE 2 ( art. 17 n. 1 ) .

## **3 . Produttore con sede in Stato Terzo che vende a utilizzatori finali in Italia**

A tale proposito , ricordo anzitutto che ai sensi della normativa RAEE 2 é “**Produttore**” chi : (1) fabbrica e vende in Italia apparecchiature recanti il suo marchio (***ad es. : Electrolux che commercializza aspirapolvere “Electrolux”***) ; (2) rivende in Italia con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (***ad es.: Ipermercato che commercializza con un suo marchio elettrodomestici fatti fabbricare per suo conto in Cina )*** (3) importa o immette per primo nel territorio nazionale apparecchiature ( con marchio altrui ) e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza (ossia l'importatore) (***ad es.: Importatore italiano indipendente di lampadine Philips in Italia*** ) . A queste 3 categorie , la normativa RAEE 2 , e quindi il Dlgs 49/14 che la attua , ne aggiunge una quarta : infatti , è definito “**Produttore**” il venditore a distanza con sede in altro stato , ossia

la persona ( fisica o giuridica ) che : “ ***è stabilita in altro Stato membro dell’ Unione Europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici*** “ ( D. 2012/19 UE art. D.lgs 49/2014 , art. 4 .1.g. n°.4 ) . Pertanto , il produttore stabilito in uno stato terzo è a tutti gli effetti un Produttore ai sensi della normativa RAEE , anche se dobbiamo verificare a seconda del caso quali oneri gli sono posti in capo dalla legge . Nel caso in esame , il già citato art. 22 del D. Lgs 49/2014 stabilisce che nel caso di vendite a distanza a utilizzatori finali in Italia , i Produttori che non sono qui stabiliti devono farsi carico , tramite un rappresentante RAEE , di tutti i correlativi oneri ; ciò senza alcuna distinzione tra produttori stabiliti in uno Stato membro o in uno stato terzo . Tale obbligo è anche ribadito e chiarito nelle FQA RAEE 2 della Commissione UE ( <https://www.google.it/#q=faq+weee+2012%2F19> ) al n. 9.1. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> **9.1. Can a manufacturer or seller who is not established in any Member State be considered as a producer of EEE?**

“ Yes. According to Article 3(1)(f)(iv) of the new WEEE Directive, in cases where the manufacturer or other seller, established in a non-EU country, sells EEE directly to an end-user located in a Member State by means of distance communication, this seller is considered to be the producer of that EEE and must make provisions for compliance with the Directive (e.g. register, fulfill take-back obligations, report) .

To illustrate this, consider the case of a company A established in a Member State (MS1) which sells EEE to one or more companies (e.g. companies X, Y) in another Member State (MS2). According to article 17(1), MS2 shall allow company A to appoint an authorised representative responsible for fulfilling the obligations of company A in MS2. This means that for the quantities that company A places on the market of MS2, the authorised representative is responsible for fulfilling the relevant obligations (e.g. registration, reporting to schemes, etc). It also means that the companies X, Y should not declare these quantities and they do not have any producer obligation concerning these quantities. If company A does not appoint an authorised representative in MS2, the companies X, Y (as producers in MS2 according to Article 3(1)(f)(iii)) are the responsible producers in that Member State. ( ... ) “ .

#### **4 . Produttore con sede in Stato Terzo che vende a intermediari commerciali con sede in Italia**

Né la Direttiva RAEE 2 né la legge italiana di attuazione obbligano il Produttore stabilito al di fuori dell' Unione Europea , che venda gli AEE ad intermediari commerciali italiani , a farsi carico in luogo di questi ultimi dei correlativi oneri RAEE . Tuttavia , non ne è fatto neppure divieto .

Infatti , come si è già ricordato , sotto la normativa RAEE 2 - seppur con riferimento alla vendite ad utilizzatori finali - la definizione di Produttore è riferita anche al produttore stabilito “ ... *in un altro Stato membro dell' Unione europea o in un paese terzo* ... ” e nel corpo della legge italiana di attuazione non è dato rinvenire alcuna disposizione che possa essere interpretata nel senso di vietare al produttore stabilito al di fuori della UE di farsi carico tramite un rappresentante RAEE degli oneri altrimenti posti a carico dei suoi acquirenti in Italia <sup>2</sup>.

Anzi , il già citato DM 185/2007 istitutivo del Registro RAEE , nel disciplinare le modalità di iscrizione al registro per il produttore non stabilito in Italia , non fa alcuna distinzione tra quello stabilito in un

---

<sup>2</sup> E' vero che l' **Art. 29 n. 5** del D. Lgs 49/2014 stabilisce che l' iscrizione al registro è effettuata – secondo le modalità dell' art. 3 del Regolamento 185/2007 - solo dal Produttore o dal suo rappresentante autorizzato ai sensi del successivo **articolo 30** , ed è anche vero che quest' ultima disposizione si riferisce al rappresentante autorizzato dei soli produttori residenti in altro Stato Membro , ma ciò non può portare a disattendere la definizione “ ampia “ di Produttore , riferita anche a quello stabilito in stato terzo , contenuta all' articolo 4.1.g.4 nonché nella corrispondente disposizione ( art. 3.1.f .iv ) della Direttiva 2012/19/UE , alla luce della quale va necessariamente interpretata la legge nazionale di attuazione .

altro Stato membro oppure in uno stato terzo né sulla circostanza che la vendita si riferisca ad intermediari commerciali o utilizzatori finali in Italia .

Si deve pertanto concludere che , almeno secondo la legislazione italiana , i produttori stabiliti al di fuori dell' Unione Europea che vendono AEE ad intermediari commerciali italiani **possono** farsi carico in luogo di questi ultimi , attraverso un rappresentante RAEE in Italia , di tutte quante le obbligazioni di cui alla normativa RAEE . Tale conclusione è in linea con gli orientamenti della Commissione UE in proposito <sup>3</sup> .

## **5 . Produttore con sede in Italia che vende a utilizzatori finali in altro Stato Membro**

Il Produttore con sede in Italia “ ... *il quale vende AEE in un altro Stato Membro dell' Unione Europea nel quale non è stabilito , **deve** nominare un rappresentante autorizzato presso quello stato , responsabile dell' adempimento degli obblighi ricadenti sul*

---

<sup>3</sup> FQA Commissione su D. RAEE 2

“ 9.1. Do producers have the right to appoint an authorised representative, instead of establishing in a Member State? (..... )

*With regard to producers as defined in Article 3(1)(f)(iv), article 17(2) of the Directive states that the Member State in which they are established shall ensure that these producers appoint an authorised representative in the Member State(s) to which they sell EEE by means of distance communication while not being established in that Member State(s), in order to have somebody ensuring compliance with their obligations as producers “ .*

*“ Distance sellers in the sense of Article 3(1)(f)(iv) that are established **in a third country** have to be registered in the Member State to which they sell EEE. Where such producers are not registered directly in the Member State that they sell to, they have to be registered through an authorised representative “ .*

*produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita* “ ( D. Lgs. 49/2014 art. 30 n. 2 ; così anche l’ art. 17 n. 2 della Direttiva RAEE 2 ) . La suddetta disposizione si riferisce alla vendite agli utilizzatori finali ( privati o professionali ) e non a quelle agli intermediari commerciali , come chiarito dall’ articolo 22 n. 1 ( obblighi inerenti le vendite a distanza ) e dalle FQA della Commissione sulla direttiva RAEE 2 ( FQA n. 1.32 , 1° capoverso ) . Giova ricordare che , anche se si tratta di un’ obbligazione riferita a RAEE prodotti al di fuori dell’ Italia , la mancata ottemperanza a tale disposizione è sanzionata con l’ irrogazione in Italia con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 1000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero ( art. 38 n. 5 ) .